



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO**

## **CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER LE UU.OO.CC. DI OCULISTICA DELLE AZIENDE SANITARIE DEL BACINO OCCIDENTALE**

### **Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la fornitura, in unione d'acquisto tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (capofila) e le Aziende Sanitarie del Bacino Occidentale (mandanti) - (ASP di Caltanissetta – ASP di Trapani – ASP di Palermo - A.R.N.A.S. di Palermo – A.O.R. Villa Sofia –Cervello di Palermo – A.O.U.P. Giaccone Palermo)-, di materiale sanitario per le UU.OO.CC. di Oculistica delle suindicate Aziende Sanitarie, di seguito denominate per semplicità Azienda o ASP, con l'osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato.

La gestione del contratto spetta, comunque, ad ogni Azienda Sanitaria per la parte di propria competenza.

La fornitura è articolata in n. 123 (centoventitre) lotti unici, autonomi e indivisibili, si precisa che il materiale sanitario inserito in ogni singolo lotto è da fornire in somministrazione (per i lotti da n. 114 a n. 119 è prevista anche la fornitura in service della relativa attrezzatura), fatto salvo la facoltà di ogni singola Azienda Sanitaria consorziata di scegliere la formula del conto deposito relativamente alla fornitura dei lotti avente ad oggetto le lenti intraoculari.

I beni oggetto del presente appalto devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione, devono essere forniti con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta in sede di gara e valutati positivamente dall'apposita commissione tecnica.

La fornitura delle attrezzature in service, relativamente ai lotti da n. 114 a 119, comprende l'esecuzione delle seguenti prestazioni, e di quanto espressamente richiesto nel capitolato tecnico:

- consegna ed installazione delle attrezzature presso le UU.OO.CC. di Oculistica indicate da ciascuna ASP richiedente;
- manutenzione ordinaria preventiva e manutenzione straordinaria full-risk su chiamata in numero illimitato; nelle attività di assistenza tecnica rientra ogni aggiornamento software previsto dal produttore; La ditta fornitrice dovrà assicurare l'esecuzione delle attività di assistenza tecnica riguardante tutte le apparecchiature fornite, da intendersi del tipo full-risk e niente escluso, comprendente manutenzione preventiva e su chiamata necessarie al mantenimento in piena efficienza delle attrezzature fornite; la manutenzione preventiva, che va effettuata indipendentemente dal verificarsi di guasti, dovrà essere eseguita con la cadenza prevista dal costruttore; la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le date di intervento di manutenzione preventiva; la manutenzione correttiva o su chiamata, in numero illimitato, consiste nell'accertamento della presenza di un guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause e con l'eliminazione delle stesse tramite sostituzione delle eventuali parti difettose e con verifica finale della funzionalità dell'apparecchiatura, ivi comprese gli eventuali accessori. Ad ogni intervento manutentivo, preventivo e/o correttivo, la ditta fornitrice dovrà emettere apposito rapporto di lavoro, recante la firma del personale dell'U.O. ed il timbro dell'Azienda, e dovrà essere consegnato al Direttore dell'esecuzione del contratto; il rapporto di lavoro dovrà riportare l'esito dell'intervento tecnico cui si riferisce. Nelle ipotesi di manutenzione su chiamata, e quindi, in caso di guasti o di malfunzionamenti la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad intervenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 8 ore lavorative dalla chiamata, per ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchio. Le prestazioni di assistenza tecnica dovranno essere eseguite da tecnici specializzati, su responsabilità esclusiva della ditta fornitrice. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i materiali e parti di ricambio originali, e certificati tali sotto la propria responsabilità. Nessun altro onere, per manodopera o per parti di ricambio, potrà essere riconosciuto per attività manutentive condotte nel periodo di vigenza del contratto al di fuori del prezzo contrattuale. Nelle attività di assistenza tecnica è ricompreso l'aggiornamento tecnologico di ogni attrezzatura per tutta la durata del contratto, nonché l'esecuzione delle prove elettriche secondo la norma CEI 62-122.
- corso di formazione in house per personale utilizzatore dell'apparecchiatura;

L'ASP si riserva di variare le quantità di materiale sanitario indicato nel capitolato tecnico, nel senso che potrà ridurre dette quantità, sia per ragioni di contenimento della spesa o per modifiche che possono rendersi necessarie ad adeguare le UU.OO. di Oculistica a norme e disposizioni regionali.

**La fornitura del materiale sanitario è in regime di somministrazione fatto salvo la facoltà di ogni singola Azienda Sanitaria consorziata di scegliere la formula del conto deposito relativamente alla fornitura dei lotti avente ad oggetto le lenti intraoculari e** si conviene, ai sensi dell'art. 1560 del codice civile, che le quantità indicate per ciascun lotto e/o voce nel capitolato tecnico sono meramente orientative potendo variare in più o in meno – nei limiti della normativa vigente in materia - in relazione al mutato fabbisogno, sulla base delle effettive esigenze delle UU.OO. di Oculistica delle Aziende, per cui la quantità non è determinata, ma si intende pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno dell'Azienda nel periodo di vigenza contrattuale. Pertanto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che saranno effettivamente ordinate dalle Direzioni di Farmacia, senza poter avanzare alcuna pretesa o reclamo in ordine alle quantità ordinate. Gli ordini verranno emessi dalla Direzione di Farmacia di volta in volta, secondo le effettive necessità dell'Azienda. Inoltre l'Azienda non è obbligata ad acquistare i prodotti in gara se non ritenuti più necessari alla propria attività.

La ditta aggiudicataria è tenuta durante il periodo di vigenza del contratto a comunicare all'ASP l'immissione in commercio di dispositivi con migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, che costituiscono un aggiornamento tecnico migliorativo rispetto ai modelli proposti in gara, proponendo all'ASP la sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite. L'ASP si riserva la facoltà di accettare o meno quanto proposto. Al riguardo, all'atto della proposta, deve essere prodotta la scheda tecnica, il corrispondente codice CND e l'attestazione del marchio CE del nuovo prodotto.

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti forniti, sia per infortuni e danni a persone o cose, arrecati all'ASP o a terzi per fatto della ditta aggiudicataria stessa o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti derivanti dal presente contratto, sollevando pertanto l'ASP da qualsiasi responsabilità al riguardo; la ditta aggiudicataria solleva, altresì, l'ASP da qualsiasi responsabilità anche per danni che dovessero derivare per difetti di fabbricazione e/o per aver usato prodotti non corrispondenti alle norme in vigore o per violazione delle direttive CE a riguardo di prodotti usati in sede di fabbricazione; l'aggiudicatario si impegna a mantenere indenne l'Ente, anche mediante idonea copertura assicurativa, dagli eventuali danni derivanti ai pazienti, al personale sanitario, all'Ente contraente, da imperfezioni nei materiali utilizzati e a coprire, per intero, le spese relative al rintraccio, al richiamo, ai controlli e ad ogni altro intervento diagnostico e/o terapeutico che si dovesse rendere necessario in futuro nel caso di difetti dei materiali.

Saranno a totale carico del fornitore tutti gli oneri derivanti dal presente capitolato e, quindi, di imballo, trasporto, consegna.

La ditta aggiudicataria si impegna a:

- a. denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
- b. a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
- c. a collaborare, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", pena il recesso del contratto, con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- d. ad assumere, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e D.L.187/2010, indicando, a tal fine, un numero di conto corrente unico sul quale questa Azienda fa confluire tutti i pagamenti relativi all'appalto e di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto;
- e. comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b), c), d) ed e) costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 cod. civ., attesa l'importanza degli adempimenti richiesti per come in tal senso espressamente convenuto.

## **Art. 2 – DURATA E PREZZO DELL'APPALTO**

La durata della presente fornitura è fissata in cinque anni (60 mesi), con decorrenza dalla data della delibera di aggiudicazione dell'Azienda capofila, che verrà indicata nel contratto, a cura delle singole Aziende facenti parti del Bacino occidentale, che sarà sottoscritto secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente capitolato, ovvero con decorrenza dalla data che sarà indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Ciascuna Azienda, in caso di urgenza, potrà richiedere l'avvio della fornitura anche prima della stipula del relativo contratto.

In ogni caso, per i lotti n. 114, 115, 116, 117, 118 e 119, l'avvio del contratto è subordinato alla consegna, installazione e collaudo con esito positivo delle attrezzature da fornire in service.

Con riferimento alla durata del contratto si conviene quanto segue:

- a) la ditta aggiudicataria, a richiesta scritta dell'Azienda, è tenuta a continuare la fornitura alle medesime condizioni contrattuali fino a quando l'Azienda non abbia provveduto alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque entro il limite massimo di mesi 6 dalla scadenza naturale del quinquennio.
- b) l'Asp procederà alla risoluzione anticipata del contratto, qualora durante la vigenza del contratto, l'Azienda dovesse rilevare la presenza di convenzione/accordo quadro Consip per acquisto di dispositivi analoghi a quelli oggetto della presente fornitura a prezzi più convenienti, e la ditta aggiudicataria non acconsentisse alla rinegoziazione del prezzo in misura inferiore a quello Consip.

Il prezzo di ogni singolo lotto è dato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria sull'importo unitario posto a base d'asta.

Il prezzo offerto comprende l'esecuzione di tutte le prestazioni previste nel presente capitolato, e quant'altro necessario per il rispetto delle condizioni, obblighi ed oneri di cui al presente Capitolato, in base a calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio; pertanto detto prezzo s'intende fisso ed invariabile e ciò anche quando si evidenzino errori od omissioni nell'offerta prezzi o si manifestino nel corso dei lavori situazioni richiedenti maggiori oneri esecutivi o comunque non previsti in offerta, ovvero per eventuali innovazioni obbligatorie derivanti dall'emanazione di nuove disposizioni normative.

### **Art. 3 – CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, ciascuna Azienda prima di procedere alla stipula del contratto, inviterà con comunicazione, trasmessa via pec, la ditta risultata aggiudicataria a costituire, entro 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione, garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà essere costituita in uno dei seguenti modi, in osservanza dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016:

- Polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13.02.1959, n. 449;
- Fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni.

La cauzione mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria deve contenere la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione, che ha la finalità di coprire gli oneri per il mancato adempimento, dovrà avere validità per tutto il periodo di vigenza del contratto (60 mesi) e sarà svincolata, previa richiesta scritta da parte della ditta interessata, soltanto alla cessazione del rapporto, sempreché la fornitura sia stata effettuata regolarmente e che non siano state sollevate dall'Azienda contestazioni, nella quale ipotesi sarà eventualmente restituita ad avvenuta definizione delle controversie. Sono richiamate qui le disposizioni di cui all'art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/16.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell'art.103 del D.Lgs 50/2016, determina la revoca dell'affidamento della fornitura e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al disciplinare di gara da parte di questa Azienda, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, riservandosi il diritto di acquisire il prodotto da terzi, a libero mercato, e di addebitare i maggiori costi all'operatore economico risultato provvisoriamente aggiudicatario.

Inoltre la ditta è tenuta a presentare quanto richiesto tra gli obblighi dell'aggiudicatario previsti nel Disciplinare di gara.

Dopo l'aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipulazione del relativo contratto in una delle forme stabilite dall'art. 32 del D. Lgs. 50/16; in ogni caso le spese occorrenti e consequenziali alla registrazione del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'aggiudicatario.

Farà parte integrante del contratto il presente Capitolato d'oneri, firmato per accettazione dalla ditta aggiudicataria; nel contratto si farà espressa menzione dell'importo, del deposito cauzionale definitivo e della certificazione relativa alla regolarità contributiva. Sono a carico della ditta aggiudicataria le imposte relative al presente appalto, ad eccezione dell'IVA.

### **Art. 4 – CONSEGNA E PENALITÀ**

Per la ditta timbro e firma \_\_\_\_\_

Successivamente alla stipula del contratto, l'ASP provvederà all'individuazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, cui compete l'esercizio dei compiti previsti dall'art. 101 del D. Lgs. 50/16, comunicandolo alla ditta aggiudicataria.

Relativamente al service delle attrezzature, la consegna, e relativa installazione, dei beni oggetto della presente fornitura dovrà essere conclusa entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni naturali successivi e continui dalla data di verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, nel quale si farà espressa menzione dell'avvenuta consegna dei locali destinati all'installazione dell'attrezzatura. Detto verbale sarà redatto in contraddittorio tra il Direttore dell'esecuzione del contratto e la ditta aggiudicataria.

L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli idonei a verificare la conformità dei prodotti consegnati alle caratteristiche richieste e presentate in sede di gara.

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del bene oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura dello 0,3 (zero/tre) per mille per ogni giorno consecutivo di ritardo, calcolata sull'ammontare complessivo della fornitura (IVA esclusa), fermo restando quanto previsto dall'art. 113 bis del D. Lgs. 50/16 in ordine alle penali. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, procedendo all'acquisto in danno presso la ditta seconda classificata o in mancanza sul libero mercato, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva.

Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate. Nel caso in cui l'Azienda concede un periodo di proroga per esigenze correlate alle situazioni appena dette e comunicate dalla ditta aggiudicataria, la misura di penalità sopra indicata sarà raddoppiata per ogni giorno consecutivo di ritardo oltre la proroga concessa.

In caso di mancata immediata sostituzione della merce contestata per discordanze qualitative per ogni giorno di calendario di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, l'Azienda potrà applicare una penalità pari ad € 500,00. In caso di ritardo superiore a 10 giorni di calendario, l'Azienda ha diritto di recedere dal Contratto.

L'Azienda si riserva di applicare la penale prevista per il ritardo nella consegna anche nelle ipotesi di mancato ritiro e trasporto presso i luoghi autorizzati dei materiali di imballaggio e confezionamento dei prodotti forniti da parte del fornitore.

Ove il Fornitore ritardi nell'intervento di assistenza tecnica, verrà applicata una penale giornaliera pari a 0,3 (zero/tre) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo. Ove il Fornitore ritardi oltre i tempi di ripristino previsti per il singolo intervento manutentivo, o comunque il fermo macchina previsto in offerta si protragga oltre il tempo massimo previsto, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 (zero/tre) per mille come sopra determinato per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Relativamente alla fornitura del materiale sanitario di consumo, la consegna dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine, emesso tramite procedura informatica dalla Direzione di Farmacia, presso il magazzino dell'U.O. di Farmacia del P.O. indicato nell'ordine; l'ordine verrà emesso secondo le effettive necessità di questa Azienda; nessun ritardo è ammesso nella consegna ed in caso di mancata puntuale consegna, parziale o totale, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura dello 0,3 per mille per ogni giorno consecutivo di ritardo, calcolata sull'ammontare complessivo della fornitura (IVA esclusa), fermo restando quanto previsto dall'art. 113 bis del D. Lgs. 50/16 in ordine alle penali. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, procedendo all'acquisto in danno presso la ditta seconda classificata o in mancanza sul libero mercato, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva. Questa Azienda, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere direttamente alla ditta produttrice, addebitando gli eventuali maggiori costi al fornitore inadempiente.

Il controllo sulla quantità e qualità del dispositivo fornito spetta al Direttore dell'esecuzione, anche su segnalazione dell'U.O. utilizzatrice; in ogni caso la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare sui prodotti consegnati idonea garanzia da tutti gli inconvenienti non derivanti da cause di forza maggiore; in caso di merce contestata, in quanto ritenuta non conforme, la ditta è obbligata, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione con materiale conforme entro 2 giorni dalla contestazione. In caso contrario saranno applicate le stesse penali sopra previste; Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego. Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta

dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi. La merce non accettata resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il ritiro della stessa merce.

In caso contrario saranno applicate le stesse penali sopra previste, ivi compreso quanto previsto in ordine alla risoluzione per inadempimento del contratto.

Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- Maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- Maggior costo derivante dall'aggiudicazione ad altra ditta;
- Oneri di natura organizzativa, compresi eventuali costi per giornate di degenza in più;
- Danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti da questa Azienda;
- Minori introiti.

Gli importi delle penali verranno recuperati al momento dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatto salva la possibilità di incamerare la cauzione. L'Azienda ha facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta.

L'Azienda si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 108 del D.Lgs. 50/16.

### **Art. 5 – PAGAMENTO FATTURA**

La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del bilancio di aziendale.

La fattura, che dovrà essere emessa solo per il materiale effettivamente ordinato e consegnato, sarà liquidata, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa; la liquidazione è subordinata alla regolare esecuzione del contratto cui si riferisce la fattura, che dovrà fare esplicito riferimento al corrispondente documento di trasporto ed all'ordine informatico emesso dalla Direzione di Farmacia; in caso contrario, la procedura di liquidazione sarà sospesa con interruzione dei termini di pagamento. L'attestazione di regolare esecuzione spetta al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Spetterà all'Azienda verificare l'esatto ammontare da pagare in considerazione degli eventuali importi da detrarre per penali. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse.

Nell'ipotesi in cui non venisse rispettato il termine di pagamento sopra indicato, si conviene, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, di applicare quale saggio di interesse quello previsto dall'art. 1284 del codice civile e successive modifiche.

### **Art. 6 – SUBAPPALTO**

L'eventuale aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio tutti gli adempimenti derivanti dal presente appalto.

La quota delle attività eventualmente subappaltata non dovrà corrispondere in termini di fatturato a più del 30% (trentapercento) del valore complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. 50/16. L'Impresa aggiudicataria sarà ritenuta responsabile nei confronti dell'Azienda anche di attività svolte dalle subappaltatrici.

### **Art. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È assolutamente vietata la cessione del contratto ad altra ditta; s'intende qui richiamata la disposizione di cui all'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/16. In caso contrario il contratto è nullo e si procederà all'incameramento della cauzione definitiva e procedendo in danno.

### **Art. 8 – CESSIONE DEL CREDITO**

In caso di cessione del credito, questa deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata a questa Azienda, attraverso presentazione di copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta. La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell'Azienda; s'intendono qui richiamate le disposizioni di cui all'art. 106 c. 13 del D.Lgs. 50/16.

L'Azienda può, al momento della stipulazione del contratto d'appalto, riconoscere la cessione da parte della ditta appaltatrice di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso l'ASP ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto ed al presente Capitolato.

Una volta notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.

## **Art. 9 – INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

È facoltà dell'Azienda recedere dal Contratto nei seguenti casi:

- a. Qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/11 e s.m.i.).
- b. Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile;
- c. Frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali (artt. 108 del D.Lgs. 50/16). Al riguardo si richiamano altresì gli artt. 355 e 356 del Codice Penale;
- d. Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
- e. Violazione delle norme sul subappalto e di divieto di cessione del contratto;
- f. Morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
- g. Morte di qualcuno dei soci nelle Imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
- h. Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra Impresa quando l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova Impresa;
- i. Qualora si verifichi quanto previsto dal precedente articolo "penalità".
- j. Qualora si verifichi la fattispecie di cui all'art. 1564 del Codice Civile.

Si procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento anche nelle ipotesi previste e qualora si verifichino le situazioni di cui all'art. 1 del presente capitolato lettere a), b), c), d) ed e).

In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento, l'Azienda provvederà ad incamerare la cauzione definitiva.

L'Azienda si riserva il diritto di acquisire i prodotti, oggetto della presente fornitura, da terzi, a libero mercato, addebitando i maggiori costi alla ditta aggiudicataria inadempiente. In caso di diniego sarà esercitata azione legale. In ogni caso la liquidazione del danno per inadempimento avverrà tenendo conto:

- Maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- Maggior costo derivante dall'aggiudicazione ad altra ditta;
- Oneri di natura organizzativa, compresi eventuali costi per giornate di degenza in più;
- Danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti da questa Azienda;
- Minori introiti.

## **Art. 10 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI**

Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che la decisione di tutte le penalità e le sanzioni previste nel presente capitolato saranno prese con semplice provvedimento amministrativo dell'Azienda senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia del Magistrato. Tali decisioni si intendono senz'altro esecutive nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.

## **Art. 11 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente fornitura sarà competente il Foro di ciascuna Azienda sanitaria.

## **Art. 12 – DISPOSIZIONE DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., al Bando di gara, al Disciplinare di gara, nonché alla vigente normativa applicabile all'appalto in oggetto.

**PER ACCETTAZIONE**  
**La Ditta - Firma e timbro**

**IL DIRETTORE GENERALE f.f.**  
**Dott. Alessandro Mazzara**

## **PER ESPRESSA ACCETTAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE**

Il legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_ dichiara di avere specificatamente letto e di accettare in particolare gli artt. 1 (oggetto dell'appalto), 2 (durata e prezzo dell'appalto), 4 (consegna e penalità), 5 (pagamento fattura), 8 (cessione del credito), 9 (inadempimento e risoluzione del contratto), 10 (controversie contrattuali) e 11 (foro competente) del presente Capitolato.

**FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE** \_\_\_\_\_

Per la ditta timbro e firma \_\_\_\_\_